CAMERA DEI DEPUTATI N. 663

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOLDRINI, LOMBARDI MAURO SILVANO, D'ALESSIO, LIZZERO, D'AURIA, NAHOUM, ANGELINI, BISIGNANI, CERRI, PELLIZZARI, TESI, VENEGONI

Presentata il 2 agosto 1972

Riduzione della ferma di leva per l'esercito, per l'aeronautica e per la marina

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ancora una volta, come nella precedente legislatura, e precisamente il 18 febbraio 1971, ripresentiamo la proposta di legge per la riduzione della ferma di leva per tutte le Forze armate. Sono trascorsi più di dodici anni da quando il Parlamento della Repubblica italiana, per iniziativa del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, fu chiamato a discutere il disegno di legge n. 1131, presentato al Senato della Repubblica, avente per oggetto: « Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori e per la revisione delle leggi sul reclutamento ».

L'esigenza di procedere alla ristrutturazione delle forze armate, sostanzialmente disattesa fino a quel momento, e ad una più coerente razionalizzazione dei loro compiti e delle loro funzioni, secondo il dettato costituzionale, si imponeva ed era avvertita da tutte le parti politiche, anche se restava da superare una diffusa sottovalutazione dei problemi militari.

La presentazione del disegno di legge n. 1131, di conseguenza, poteva rappresentare la favorevole occasione per aprire ed approfondire, nei due rami del Parlamento, un serio discorso attorno ai problemi connessi alla ristrutturazione delle forze armate e dei loro compiti. Rileggendo però, a distanza di tempo, gli atti parlamentari che ne vennero fuori, si ricava netta la convinzione che in fondo si trattò di un dibattito completamente avulso dai cambiamenti che si erano verificati nella società italiana dalla fine della seconda guerra mondiale in poi. Il nostro paese, sia pure con le contraddizioni e le distorsioni a tutti note, nel frattempo, si era trasformato da paese agricolo in paese industriale inserendosi, a pieni titoli, come gli anni 60 hanno confermato, anche per lo sviluppo sociale e culturale raggiunto, nel novero dei paesi industrialmente più avanzati.

Ma nella discussione questo aspetto del problema non ebbe il peso che avrebbe meritato, cosicché le maggiori attenzioni del legislatore, in quella occasione, furono rivolte al riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori e non altrettanta considerazione fu riservata invece, alla revisione delle leggi sulla leva e sul reclutamento. In

questa maniera ancora una volta si evitava di affrontare, con il dovuto impegno, il vero problema che era ed è alla base di una effettiva riforma delle forze armate e del loro ammodernamento.

La nuova regolamentazione per la leva e il reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina, nella aeronautica, definita poi con il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n. 237, si limitava a riordinare alcuni aspetti della leva, degli organismi del servizio di leva, della dispensa dal servizio alle armi, della riduzione. Tutto sommato, però, non ci si discostava molto dagli schemi che nel nostro paese, fino a quel momento, avevano regolato tale materia.

Più che un criterio riformatore vero e proprio inteso ad introdurre finalmente, anche per i militari di truppa, una vera e propria legge di *status* giuridico del cittadino chiamato alle armi, prevalse un atteggiamento moralistico il cui fine, in fondo, era quello di eliminare palesi e macroscopiche ingiustizie per sanare, ma non troppo, situazioni di notevole disagio, morale e sociale.

« In ordine alla legge sul reclutamento (si legge, infatti, nella relazione al disegno di legge n. 1131) è noto che all'obbligo generale e personale del servizio militare sono sempre connesse disposizioni relative a dispense o riduzioni della ferma di leva in considerazione di motivi che possono identificarsi nella tutela dello stato di bisogno economico e morale in cui talune famiglie verrebbero a trovarsi per la chiamata alle armi del loro unico sostegno.

Le attuali disposizioni però non sempre rispondono a tali motivi e danno il modo, ad esempio, di accordare facilitazioni anche ai giovani di famiglie facoltose e di famiglie nelle quali la guida o la protezione morale non verrebbero a mancare con la partenza del giovane chiamato alle armi. Si palesa quindi necessario rivedere i titoli ora contemplati, in modo da renderli più consoni alle esigenze familiari e sociali che si vogliono tutelare ».

Da questa premessa prendeva vita il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n. 237, il quale, però, alla luce della sua stessa applicazione, a distanza di pochi anni, metteva subito in evidenza quelli che erano, e che sono, i suoi limiti, le sue gravi insufficienze, i suoi vizi d'origine. Lo stesso fine di una maggiore « tutela dello stato di bisogno economico e morale » di talune famiglie, che si voleva raggiungere, è stato sostanzialmente disatteso, poiché le difficoltà, che di anno in anno sempre più si sono riscontrate, nella composizione del « contingente », hanno portato alla completa vanificazione dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n. 237, che, appunto, quelle situazioni avrebbe dovuto regolamentare.

Gravissimo è stato, poi, l'aver completamente ignorato nella legge di leva e reclutamento obbligatorio (quasi dovesse essere soltanto una sequela di norme tecniche intese a facilitare la chiamata in servizio di leva dei cittadini) il trattamento economico da riservarsi ai giovani in servizio di leva o richiamati e quello previsto in caso di malattia, invalidità o decesso per cause di servizio.

A rendere più evidenti questi limiti, rappresentati fondamentalmente dal carattere correttivo e per niente riformatore del decreto del Presidente della Repubblica n. 237, hanno contribuito in modo decisivo i processi evolutivi che sul terreno economico, sociale e soprattutto culturale (già in atto in quel momento) sono venuti avanti, con forza, nella società italiana in questo ultimo decennio. È in virtù di questi processi, che hanno completamente cambiato il volto del nostro paese, il modo di pensare delle giovani generazioni, le loro esigenze, che – per molti aspetti – si è affievolito il legame fra il paese reale e le forze armate, come si è costretti a riconoscere da più parti e come ampiamente si è scritto a questo riguardo negli ultimi tempi. Intanto sempre più si è diffuso nelle forze armate, e soprattutto fra i militari di leva, un certo disagio e uno stato d'animo di insoddisfazione, anche perché essi non ritengono sufficientemente tutelati i loro diritti di cittadini, sotto il profilo morale e materiale, ma soprattutto sotto il profilo democratico.

C'è alla base di tutto questo il fatto che la società italiana è cresciuta; la condizione umana è mutata e tende a migliorare ulteriormente; il livello culturale medio delle masse giovanili si è notevolmente elevato; nessun fatto, riguardante la vita politica e sociale, economica e culturale del paese, è più accettato in modo acritico, passivamente, senza che su di esso non vi sia una riflessione ed una valutazione attenta da parte dei singoli e della collettività.

Si spiega in questa maniera la spinta, sempre più ampia e profonda, che nasce dal paese e che postula la necessità di una serie di riforme, le quali incidano concretamente, non soltanto sulla struttura produttiva della società e sul suo assetto civile, ma anche sulle istituzioni dello Stato. In questo contesto (e la cosa ha una grandissima rilevanza, non

solo sul piano propriamente politico, ma anche su quello sociale) si avverte con forza la necessità di procedere anche alla riforma democratica delle istituzioni militari. Nessun tipo di retorica serve più a nascondere, o anche solo ad offuscare, i veri problemi che si pongono a questo riguardo e la cui soluzione deve avere come scopo principale quello di rendere sempre più stretto il legame fra le istituzioni militari e la Costituzione repubblicana, fra i corpi militari e la società civile del nostro paese.

Si tratta di un problema molto profondo, complesso se si vuole, che investe la struttura delle nostre forze armate, il loro ruolo, la loro funzione. Una struttura, un ruolo e una funzione che debbono essere armonizzati in maniera tale da rendere sempre più inscindibile il legame fra le forze armate e il paese.

* * *

Da queste premesse discende per noi la ferma convinzione che la prima cosa da farsi sia quella di procedere ad una radicale riforma delle disposizioni e dei criteri che regolano la leva e il reclutamento obbligatorio nell'esercito, nell'aviazione e nella marina, in modo sostanziale e razionale, tale da rendere l'obbligo di servire la patria un dovere per niente fastidioso e poco apprezzato, come invece oggi generalmente è ritenuto.

In conseguenza, anche nel nostro paese, come già è stato fatto in altri paesi, possiamo affermare che il servizio di leva è giunto ad una fase critica, ad una precisa ed inderogabile scadenza. Il sistema in vigore per la durata della permanenza alle armi e per il modo come è regolato ed amministrato rivela delle gravi insufficienze che sono tante e tali da renderlo inadeguato alle esigenze che si manifestano in questo settore della vita nazionale.

Una ferma di 15 mesi per l'esercito e per l'aeronautica e addirittura di 24 mesi per la marina rappresenta nella vita del giovane, agli effetti del suo avvenire, una parentesi troppo lunga che difficilmente si concilia con le stesse aspirazioni e le stesse esigenze dei giovani, soprattutto quando essi hanno già raggiunto una certa età. Non si può non riconoscere, infatti, che uno degli inconvenienti che, oggi, viene lamentato è rappresentato appunto dall'aumento dell'età media dei giovani sotto le armi.

Il fenomeno, da ritenersi positivo sotto molti aspetti, è determinato dal crescente numero degli studenti che arrivano a frequentare le scuole medie superiori e universitarie. I rinvii, che a questo titolo vengono concessi, determinano questa situazione la quale, nei prossimi anni, come dimostrano le tendenze in atto, in conseguenza della ulteriore scolarizzazione, è destinata a dilatarsi in misura notevole anche perché in Italia, allo stato attuale delle cose, come è noto, il ciclo degli studi, per ottenere l'abilitazione o il diploma di una scuola media superiore o per conseguire una laurea, è mediamente più lungo che in qualsiasi altro paese.

Questo significa che l'età media dei giovani sotto le armi è destinata ad aumentare aggravando tutti quei fenomeni di carattere morale e psicologico che sono alla base del malessere che si manifesta nel militare di leva. Si deve riconoscere che a 24-25 anni, e per aliquote abbastanza consistenti di giovani anche 27-28, più pressanti diventano i problemi della costituzione della famiglia, sempre che il coscritto non ne abbia già una; della professione e quindi del proprio avvenire e che un simile assillo non può permettere al giovane di compiere il servizio di leva in modo normale, al punto che lo stesso scopo di impartire ai giovani la formazione militare, prevista dai programmi, non può non andare incontro a notevoli difficoltà.

A questi inconvenienti se ne aggiunge un altro di ben più gravi dimensioni, rappresentato dal ritardo con il quale viene ad inserirsi nel processo produttivo ed economico della nazione uno stuolo notevole di giovani a cui è fatto obbligo, dopo il conseguimento della laurea o di una elevata specializzazione, di compiere il servizio militare di leva. Si tratta di un ritardo che non può non avere negative ripercussioni sullo sviluppo economico e sociale e produttivo del paese.

La riforma del servizio militare di leva obbligatorio deve pertanto, nella sua inderogabilità, affrontare e risolvere, in modo nuovo ed adeguato, almeno i seguenti problemi:

a) la riduzione della ferma;

b) l'età di chiamata e relativi criteri;

c) l'utilizzazione dei giovani durante il servizio militare, secondo le specializzazioni che essi abbiano già conseguito (o stiano conseguendo) nella vita civile;

d) l'istituto del rinvio e della dispensa.

e) l'abbassamento dei limiti di età per essere dispensati dal servizio militare per i giovani nati e residenti all'estero od espatriati prima del compimento del 18° anno di età.

Si tratta ovviamente di questioni strettamente legate le une alle altre che, tutte as-

sieme e nella articolazione che ciascuna di esse richiede, serviranno a presentare il servizio militare di leva nella luce accettabile e favorevole che gli spetta.

* * *

Per quanto attiene alla durata del servizio di leva si propone, pertanto, di ridurre gli attuali 15 mesi di ferma per l'esercito e per l'aeronautica e i 24 mesi per la marina a 12 mesi per tutte le armi, in primo luogo per eliminare la sperequazione che ancora colpisce, gravemente ed iniquamente, i giovani immessi nella leva di mare, in secondo luogo, e soprattutto, perché è oramai diffusa convinzione che un periodo di permanenza sotto le armi di 12 mesi, razionalmente ed intensamente utilizzati, sia sufficiente ad impartire l'istruzione di base che i componenti di un esercito moderno devono possedere.

E questo perché l'aumentato livello culturale della gioventù, destinato a migliorare in continuità, e le maggiori capacità attitudinali di ciascun soggetto, scientificamente analizzato e classificato, possono permettere, in rapporto alle esigenze delle forze armate, una organica preparazione e utilizzazione del contingente.

Si tratta naturalmente di procedere ad una attenta verifica e ad una riforma dei programmi di addestramento che dovranno essere differenziati per durata e per livello e, in modo particolare, di studiare la maniera di utilizzare, dopo la fase di addestramento, più adeguatamente ed efficacemente la permanenza dei giovani sotto le armi.

È proprio in questa fase che si risvegliano e si acutizzano nel giovane militare, per l'allentato impegno, sentimenti di ansia e di nostalgia e soprattutto si fa strada nella sua mente, in relazione alle condizioni obiettive in cui è costretto ad operare, la convinzione di essere male utilizzato e di perdere, per il proprio avvenire, del tempo prezioso. In questa maniera si determinano gli stati d'animo di cui abbiamo parlato, aggravati anche da tutta una serie di arcaiche limitazioni e concezioni a cui ancora oggi è sottoposta la vita militare nel nostro paese.

È sufficiente ricordare il carattere non conforme con il dettato costituzionale del regolamento di disciplina; le preclusioni politiche a cui sono sottoposti i militari; l'assurdo divieto di indossare l'abito civile durante la libera uscita; certi tipi di servizi, non certamente piacevoli, a cui i militari vengono adibiti; le condizioni ambientali nelle quali molto spesso essi sono costretti a vivere. A questo riguardo vale la pena di riconoscere che veramente si è rimasti ancorati ad una concezione antiquata e si è dato prova, tutto sommato, di notevole insensibilità e ritardo.

Appare pertanto evidente che la richiesta di ridurre la ferma a 12 mesi costituisce fattore di non trascurabile importanza nella determinazione di un clima di maggiore adesione e simpatia che deve circondare la vita militare del nostro paese. Tutto questo fa emergere con forza la esigenza di mettere mano, a breve scadenza, se non contestualmente, a tutta un'altra serie di importanti innovazioni per adeguare le forze armate del nostro paese ai nuovi compiti e alla nuova situazione. (articolo 1).

* * *

Per il secondo aspetto del problema, quello relativo alla età di chiamata, bisogna arrivare all'abbandono del sistema rigido in funzione della data di nascita. In effetti già oggi, per i « rinvii » che per ragioni di studio vengono concessi, si è determinata una situazione di tal genere. Ma essa per il modo con il quale è regolata e per le conseguenze che produce (aumento dell'età media dei giovani sotto le armi) è una cosa diversa da ciò che si vuole ottenere con la presente proposta di legge. Il problema, infatti, è quello di disciplinare la chiamata alle armi in maniera tale da indurre tutti i giovani a compiere il servizio di leva entro e non oltre una ben determinata fascia di età.

Stabilito, in generale, che la chiamata ad assolvere il servizio di leva dovrà avere luogo nell'anno in cui il giovane compie il 19° anno di età, ai giovani che ne facciano domanda viene offerta la possibilità di anticipare l'inizio del servizio di leva già nell'anno in cui compiono il 18° anno di età. La presente proposta offre cioè la possibilità di anticipare ulteriormente la chiamata, rispetto a quanto previsto dalla legge 31 marzo 1966, n. 259. In questo caso il giovane che compie questa scelta e che ancora non avesse una occupazione, liberatosi dall'obbligo del servizio di leva con oltre un anno di anticipo, nella ricerca di un lavoro può presentare anche il titolo di « militesente » sempre più richiesto per trovare la prima occupazione. Ai giovani, inoltre, che preferiscono terminare dati corsi di studio o che si trovano in ritardo per quanto riguarda il completamento dell'istruzione media superiore o vogliano completare la loro formazione professionale, oppure ai giovani che, avviati agli studi universitari, ritengono conveniente dopo il biennio propedeutico, as-

solvere, prima di continuare gli studi, l'obbligo di leva, viene assicurata la possibilità di posporre la chiamata a compiere il servizio di leva all'età del 21° anno, comunque non più tardi del 30 settembre dell'anno in cui compiono il 21° anno di età. I giovani potranno così scegliere la data della loro chiamata sotto le armi sia domandando di essere arruolati a 18 anni, cioè prima dell'età normale, sia ottenendo un rinvio della chiamata fino al 21° anno di età.

La presente proposta di legge, prevede la possibilità di frazionare la ferma in un periodo iniziale di formazione ed in due periodi successivi di esercitazione; in ogni caso la ferma dovrà essere compiuta entro il 22° anno di età. È una misura questa che potrà sollevare in fase esecutiva diversi problemi organizzativi, ma che, indubbiamente, andrà incontro specialmente a coloro che per non ritardare il completamento degli studi per il conseguimento della laurea, sono disposti, con qualche sacrificio, a conciliare la vita militare con lo studio o con l'attività lavorativa.

In questo modo un problema che, in ogni occasione, ha notevolmente preoccupato il legislatore troverà, finalmente, una radicale soluzione. Nella relazione al disegno di legge n. 1131 del 1960, a cui abbiamo già fatto riferimento, a questo riguardo, si legge:

« Altra sentita esigenza è quella di considerare in maniera particolare la situazione degli studenti iscritti a corsi di laurea la cui durata è di almeno 5 anni di studio. Detti giovani, infatti, specie dopo il ripristino degli esami di Stato spesso non riescono a conseguire la laurea e a sostenere l'esame di Stato prima del compimento del 26° anno di età, attuale limite massimo di rinvio della prestazione del servizio militare di leva ».

La conclusione, come è noto, è stata quella di portare a 27 anni ed oltre il limite massimo del rinvio e quindi di creare per le forze armate e per i giovani che si trovavano in queste condizioni, come il tempo ha dimostrato, una situazione di maggiore difficoltà.

Ma già allora lo stesso relatore di maggioranza, esprimeva a questo riguardo, fondate e serie perplessità. Si ravvisava l'opportunità di porre allo studio soluzioni che consentissero ai giovani di adempiere ai loro obblighi di leva prima dell'inizio degli studi universitari o contemporaneamente ad essi, magari con la suddivisione del servizio in più tempi, come del resto in qualche antico ordinamento era previsto.

Era questa la strada giusta che si sarebbe dovuto seguire se una più attenta valutazione della questione e una maggiore elasticità avessero avuto il sopravvento nei confronti di una visione ancora di vecchio tipo, storicamente superata, dei problemi militari e di quelli inerenti al servizio di leva obbligatorio.

La soluzione prospettata, assieme a quelle di cui già si è parlato, mette i giovani, particolarmente coloro che si cimentano con gli studi superiori ed universitari, in condizione di assolvere il costituzionale dovere di servire la patria in modo tale da non avere alcuna preoccupazione per il proprio avvenire e quindi di coltivare stati d'animo di insoddisfazione e disagio.

Sempre per gli studenti universitari, infine, che preferiscono compiere il servizio militare di leva al termine degli studi, dopo il conseguimento della laurea o altre particolari specializzazioni, questa possibilità, rimane contemplata.

È riconosciuto inoltre da tutti che i giovani del nostro tempo giungono all'età in cui sono obbligati al servizio militare con preparazione culturale generale e specializzazione particolare di gran lunga superiore a quella dei giovani di appena qualche decennio fa.

Tuttavia si deve ammettere che non sempre questo patrimonio culturale e professionale viene debitamente utilizzato. Per motivi non certo razionali, dai quali non si può del tutto escludere anche un intento discriminatorio, detto patrimonio viene disperso, con il danno che ne consegue tanto per i giovani che per la nazione: per i primi, in quanto, vedendosi avulsi, senza alcuna plausibile giustificazione, da attività che erano ad essi congeniali o verso le quali si sentivano professionalmente attratti, sono portati anche per questo a concepire il servizio militare come inutile, e la sua durata come una perdita di tempo prezioso e un ritardo nell'inserimento nella vita produttiva; per la nazione in quanto essa, anziché vedere potenziato il suo patrimonio culturale e professionale, lo vede posto nel pericolo di deperire o di disperdersi, per la irrazionale utilizzazione che di esso se ne compie.

In tal modo viene anche disatteso il tanto conclamato compito promozionale che viene attribuito alle forze armate. Ma di gran lunga più grave è che vengano prospettati artati problemi, quali quello della necessità di avere alle armi un numeroso quadro di militari di professione, perché mancherebbero gli specialisti necessari ad una moderna armata.

Il problema reale che invece si crea con la mancata utilizzazione delle capacità e delle

specializzazioni professionali dei giovani di leva è quello che, al di fuori del contingente di pronto e di immediato impiego, non si abbia una « riserva » addestrata e professionalmente preparata secondo le esigenze tecnologiche di un moderno esercito. Questo sì è problema da tenere in considerazione e da affrontare con l'impegno dovuto: sì che appare necessario stabilire per norma che il giovane che è chiamato in servizio ha diritto di essere impiegato in attività nelle quali la sua preparazione professionale e culturale non abbia a subire – a causa del servizio militare – alcuna interruzione (articolo 2).

* * *

Un servizio di leva eguale per tutti, come stabilisce la Costituzione e come si vuole realizzare con la presente proposta di legge, deve contemplare un sistema di dispense molto più circostanziato e rigoroso. Disciplinato il problema dei rinvii con la normativa già illustrata, allo scopo di rendere l'obbligo del servizio di leva il più generalizzato possibile, occorre anche ridurre salvo i casi di ordine psico-fisico, contemplati dalle apposite disposizioni ministeriali, le dispense per altri eventuali motivi.

A questo indirizzo di carattere generale possono e debbono fare eccezione tutti quei casi il cui significato morale e patriottico è fuori discussione. Tali casi, già previsti dai punti 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964, lasciati alla « facoltà » del Ministro della difesa e perciò stesso, e per le esigenze attinenti alla formazione del contingente, molto spesso vanificati, devono diventare tassativi (articolo 3).

La discrezionalità o la facoltà deve essere mantenuta invece per i casi concernenti le condizioni economiche di quelle famiglie che risultassero concretamente e seriamente aggravate dalla perdita del salario del congiunto chiamato alle armi. Ciò vale anche quando il giovane chiamato a compiere il servizio militare ha già una propria famiglia. Pretendere in queste situazioni, come oggi avviene, che al sostentamento della moglie del coscritto e della prole, provvedano i genitori dell'uno o dell'altro dei coniugi, è una concezione che va respinta perché non solo lede un fondamentale principio di dignità ma anche perché, di fatto, viene a disconoscere, sotto il profilo morale e giuridico, il valore dello stesso istituto familiare.

Per evitare pertanto che sotto questo aspetto si vengano a creare situazioni di estrema gravità, morale e sociale, e ad accentuarsi disparità economiche che in definitiva vanno a colpire strati e ceti sociali fra i meno fortunati, si rende necessaria la istituzione presso il Ministero della difesa di un fondo che permetta di erogare un adeguato sussidio (come prevede la presente proposta di legge) a tutte quelle famiglie che per la chiamata alle armi per il servizio di leva del loro congiunto, verranno a trovarsi in precarie condizioni economiche (articolo 4).

* * *

Anche per quanto riguarda i giovani dispensati dal presentarsi alle armi perché nati o residenti all'estero o perché espatriati prima del compimento del 18° anno di età ma ai quali è fatto obbligo, se rimpatriano prima del compimento del 30° anno di età, di compiere il servizio militare di leva, si presenta l'esigenza di rivedere la normativa in vigore.

L'esperienza ha ampiamente dimostrato la eccessiva elevatezza di questo limite. Fra queste categorie di cittadini chi primeggia sono coloro i quali sono stati costretti, per non avere trovato nella località di residenza e nel paese una occupazione, ad emigrare all'estero.

Si creano così situazioni per le quali dopo 9-10 anni di emigrazione e dopo avere con un sacrificio di tanta gravità e pesantezza contribuito, in una certa misura, allo sviluppo della economia nazionale, questi giovani, che per certi aspetti possono essere paragonati a quel ristretto numero di loro coetanei i quali per effetto della cosiddetta legge « Pedini » preferiscono compiere in sostituzione del servizio militare di leva, un servizio civile in un paese sottosviluppato, ma limitatamente ad un periodo di 2 anni, si vengono a trovare, ancora una volta, nella forzosa condizione di procrastinare la loro permanenza all'estero per non essere obbligati, alla oramai non più verde età di 27-28-29 anni, a presentarsi alle armi per adempiere l'obbligo di leva.

Questi giovani certamente non possono essere tacciati di scarso spirito patriottico o di disaffezione per la patria. Semmai sono essi che hanno qualcosa da rimproverare a chi li ha costretti, ancora inesperti e adolescenti ad espatriare in altri paesi per trovare un lavoro e potere così sopravvivere e a misurarsi, per molti anni, con la dura ed ingrata vita dell'emigrante.

A questo grave inconveniente, in una certa misura, si pensa di rimediare riducendo, come prevede la presente proposta di legge, a 26 anni compiuti il limite di età entro il quale

ai giovani che rimpatriano, perché espatriati prima del diciottesimo anno di età o perché nati o residenti all'estero, viene fatto obbligo di compiere il servizio militare di leva (articolo 5).

* * *

Per un evidente principio di democrazia, tenuto conto della esistenza delle Regioni a statuto ordinario, nella prospettiva che una eventuale legge sull'ordinamento delle nostre forze armate non possa non tenere conto di questa realtà, è necessario che dei consigli di leva di terra (articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n. 237) faccia parte un consigliere regionale eletto dallo stesso consiglio regionale e intervenga alle sedute del consiglio di leva, con diritto di voto, per ogni comune, il sindaco o un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati. La stessa considerazione vale per il consiglio di leva di mare (articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n. 237) del quale deve fare parte un consigliere regionale e alle cui sedute, alla stessa stregua dei consigli di leva di terra, deve partecipare il sindaco del comune, nell'interesse dei suoi amministrati.

Alle sedute dei consigli di leva di terra e di mare, nel corso delle quali dovranno essere esaminate le domande di dispensa, dovrà essere concesso all'istante, o al suo legittimo rappresentante, se lo desidera, la possibilità di illustrare i motivi che sono alla base della propria richiesta.

La riduzione della ferma, nei modi previsti dalla presente proposta di legge, come i tecnici dell'amministrazione militare sostengono, richiederebbe una diversa e più adeguata ristrutturazione degli organici attinenti ai ruoli degli specialisti, dei sottufficiali e degli ufficiali inferiori. Il mantenimento sotto le armi di un contingente numericamente superiore ed inoltre per un periodo di tempo più breve, apre, senza dubbio, problemi di tal genere.

Non per questo si può permettere che sotto questa giustificazione si arrivi a modificare la struttura delle nostre forze armate che si basa sulla leva obbligatoria e che tale deve rimanere. Sarebbe un non senso, sotto il profilo costituzionale e agli effetti dei compiti di difesa nazionale che spettano alle forze armate italiane, permettere che sotto una qualsiasi forma prendesse campo la tendenza a trasformare il nostro esercito in un esercito di mestiere.

Alle esigenze che derivano dall'applicazione della normativa prevista da questa nostra proposta di legge si potrà intanto sopperire, in via immediata, con una diversa ristrutturazione dei corpi permanenti o con il personale di complemento a ferma lunga già a disposizione, mentre in senso più largo, ma con urgenza, si rende indispensabile rivedere e rinnovare tutta la legislazione relativa all'ordinamento delle forze armate.

Non c'è dubbio che tale legislazione (per l'esercito essa risale al maggio del 1940) dato il periodo in cui fu elaborata, è assolutamente superata, addirittura anacronistica, in rapporto ai tempi nuovi in cui viviamo, in relazione al grado di evoluzione raggiunto, non solo dalla tecnica militare, ma, in modo particolare, come più volte abbiamo accennato in queste nostre note, dallo sviluppo economico, sociale, culturale del Paese in generale e della massa dei giovani che è chiamata alle armi in particolare.

Una revisione radicale delle leggi sull'ordinamento, fra le altre cose, per meglio recepire e facilitare l'attuazione della normativa sulla ferma e sul reclutamento contemplata dalla presente proposta di legge, dovrebbe prevedere opportuni collegamenti tra i comandi militari territoriali e gli organi di governo regionali per tutti i problemi attinenti al reclutamento, all'addestramento e all'accasermamento dei giovani militari.

Per aumentare ulteriormente il contributo che le forze armate possono dare alla formazione professionale dei giovani, sempre di pertinenza della collaborazione tra i comandi militari territoriali e gli organi di governo regionale dovrebbe essere l'istituzione di centri speciali, magari in vicinanza di fabbriche ecc., dove raggruppare e istruire quelle reclute che ancora oggi arrivano al servizio militare senza alcun orientamento professionale. A questo riguardo le forze armate potrebbero farsi carico di un proficuo lavoro, in aggiunta a quello che già svolgono, negli interessi generali del Paese.

Spesso le attitudini di molti giovani non sono messe interamente a profitto e ciò avviene perché sono stati commessi errori nel loro orientamento professionale o perché essi non hanno potuto adattarsi al piano scolastico intrapreso. Verso questi giovani, ai quali potrebbe essere chiesto, a certe vantaggiose condizioni, il prolungamento della ferma di qualche mese, dovrebbe essere rivolta la massima attenzione e cura per metterli in condizioni di recepire e di imparare un mestiere

che poi dovrebbero essere in condizioni di esercitare al termine del loro periodo di ferma (articolo 6).

* * *

Alle esigenze finanziarie derivanti dalle innovazioni previste dalla presente proposta di legge, come viene competentemente asserito, si potrà provvedere con le economie che il bilancio della difesa registrerà con la riduzione della ferma per 3 mesi per l'esercito e l'aviazione e di 12 mesi per la marina. Altri eventuali fondi potranno essere reperiti da una più accurata valutazione di tutte le spese previste dal bilancio della difesa. Nella ipotesi, infine, che queste economie non fossero sufficienti a coprire gli oneri che l'attuazione della presente legge comporta, un eventuale e contenuto aumento del bilancio della difesa, a questo esclusivo titolo, non potrebbe non avere il consenso di tutto il Paese e, quindi, di tutti i gruppi parlamentari. Sarebbe una maggiore spesa che, a differenza di quelle che da molti anni registra il bilancio della difesa, non darebbe adito ad alcuna critica ed osservazione ma al contrario troverebbe non pochi sostenitori (articolo 9).

* * *

Della vasta e complessa problematica che una politica militare di difesa nazionale comporta abbiamo voluto affrontare quello che riteniamo essere uno degli aspetti più importanti. Convinti del valore che agli effetti delle esigenze della difesa nazionale assume il servizio di leva obbligatorio e della importanza che rivestono a questo riguardo le tradizioni, è nostra opinione che attraverso la riforma proposta si possa arrivare ad eliminare, o quanto meno a rendere meno preoccupanti, quelle situazioni, stati d'animo ecc. che generalmente rendono gravoso per i giovani il servizio militare.

Sarà possibile, a queste condizioni, ottenere dai giovani maggiore comprensione per il sacrificio che il paese chiede loro nell'interesse e per il bene di tutti. L'efficienza delle forze armate registrerà un miglioramento tale da farle diventare sempre più il presidio fondamentale per la difesa della patria.

Per tutte queste ragioni i proponenti si augurano che il Governo e i gruppi parlamentari, anche in questa circostanza, non vorranno venire meno alle attese che animano le giovani generazioni e tutte le famiglie italiane.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La ferma di leva per l'esercito, per l'aeronautica e per la marina è di 12 mesi.

ART. 2.

Le classi sono chiamate alla leva nell'anno in cui i giovani compiono il diciannovesimo anno di età.

I giovani chiamati alle armi hanno diritto di essere incorporati ed impiegati, durante la permanenza in servizio, in attività rispondenti a specializzazioni già conseguite o in corso di conseguimento nella vita civile.

I giovani, a domanda, possono chiedere:

a) di essere chiamati ad assolvere il servizio di leva nell'anno in cui compiono il 18° anno di età;

b) di rinviare la data della loro chiamata ad espletare il servizio di leva fino al

ventunesimo anno di età, o al più tardi al 30 settembre dell'anno in cui compiono tale età.

In questi casi è concesso loro, comunque, in ogni momento prima della scadenza, di rinunciare a tale termine;

c) di poter compiere il servizio di leva in forma frazionata ma sempre entro il 22° anno di età;

d) di poter usufruire dei ritardi e dei rinvii previsti dall'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n. 237.

ART. 3.

Sono dispensati dal compiere il servizio di leva, a domanda, i giovani che i consigli di leva abbiano riconosciuto trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1) figlio o fratello di militare deceduto in guerra o per ferite od infermità di guerra, oppure di militare disperso in guerra, ovvero di militare morto durante la prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio e per cause di servizio, compresi gli equiparati a dette categorie;

2) figlio o fratello di pensionato di guerra o per cause di servizio militare, limitatamente ai grandi invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria compresi quelli ad essi equiparati;

3) primogenito di genitori che abbiano procreato sette o più figli di nazionalità italiana, dei quali almeno 5 siano ancora a carico;

4) figlio di genitori che abbiano procreato altri figli di nazionalità italiana, a condizione che almeno 2 di essi abbiano prestato o prestino servizio militare.

ART. 4.

Il Ministro della difesa ha la facoltà di dispensare dal compiere la ferma di leva i giovani che i consigli di leva abbiano riconosciuti trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1) primogenito o unico figlio maschio di padre vivente affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad espletare la sua abituale attività lavorativa e non eserciti, di fatto, altra attività lavorativa, ovvero di madre vedova o nubile, purché, in entrambi i casi, a causa della partenza alle

armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

2) orfani di entrambi i genitori con fratelli minori o sorelle nubili minorenni conviventi sotto lo stesso tetto limitatamente ai casi in cui i congiunti suddetti per effetto della partenza alle armi dell'arruolato, vengano a perdere la guida, la protezione e la tutela morale, ovvero, se non conviventi sotto lo stesso tetto, vengono a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

3) ammogliato allorché con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia, anche se costituita dalla sola moglie, venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza.

Se per le esigenze attinenti alla formazione del contingente non possono essere concesse le dispense dal servizio di leva previste dai punti 1, 2 e 3 del presente articolo, ai familiari del giovane arruolato o alla moglie viene corrisposta, per tutto il periodo della ferma di leva, su proposta dei consigli di leva di terra o di mare, una adeguata indennità mensile fissata da apposite tabelle da emanarsi con decreto del Ministro della difesa.

ART. 5.

I militari dispensati dal presentarsi alle armi perché nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciottesimo anno di età, ovvero con le modalità di cui agli articoli 17 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, i quali rimpatriano prima del compimento del ventiseiesimo anno di età, sono obbligati a presentarsi alle armi con il primo contingente o scaglione che sia chiamato per compiere la ferma di leva, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, provino di aver prestato nelle forze armate del paese di nascita un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con Stati esteri.

Coloro che rimpatriano dopo il compimento del ventiseiesimo anno di età sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.

ART. 6.

Dei consigli di leva di terra e di mare fanno parte, con voto deliberativo, oltre i componenti previsti dagli articoli 27 e 28 del de-

creto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, anche:

a) un consigliere regionale, eletto dal consiglio regionale nella cui giurisdizione il consiglio di leva ha sede;

b) il sindaco o altro membro della giunta, appositamente delegato, del comune al quale appartengono i singoli soggetti di leva, nell'interesse dei medesimi. Il sindaco, o il suo delegato, sarà assistito dal segretario comunale.

Alle sedute dei consigli di leva nelle quali si decide sulla domanda di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva per gli iscritti che si trovino nelle condizioni previste dai punti 1, 2 e 3 di cui al precedente articolo 4, gli interessati hanno diritto di esporre le proprie ragioni, personalmente o per mezzo di un loro legale rappresentante.

ART. 7.

Avverso alle decisioni dei consigli di leva può essere presentato dal giovane di leva ricorso scritto, che sarà esaminato entro il termine massimo di 60 giorni.

ART. 8.

Tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate. Il Governo è autorizzato a coordinare con le nuove norme le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

ART. 9.

Al finanziamento delle spese inerenti l'attuazione delle norme sopra fissate si provvede con le economie che si otterranno con la riduzione della ferma e con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

ART. 10.

L'applicazione della presente legge decorre dalla chiamata alla leva e dalla chiamata alle armi della classe successiva a quella presentatasi alla leva o alle armi al momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.